

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA-CONCEDENTE

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Caratteristiche generali: affidamenti in conto corrente a breve, medio e lungo termine in Euro, a tasso fisso o variabile;

Schema: con l'apertura di credito in conto corrente la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro su un apposito conto corrente di corrispondenza. Tutte le operazioni a debito ed a credito riguardanti l'affidamento vengono regolate attraverso tale conto corrente, a fronte del quale non è prevista la prestazione di servizi accessori, quali rilascio di blocchetti di assegni, bancomat ecc.

Salvo diverso accordo, il cliente può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. Tale facoltà può essere anche limitata in un ristretto limite temporale (ad esempio durante la fase di realizzazione dell'investimento). Può altresì essere convenuto il rimborso graduale delle somme utilizzate.

Soggetti finanziabili: imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio).

Finalità: esigenze finanziarie correlate alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e ristrutturazione), allo sviluppo dell'attività, al consolidamento di passività a breve, all'acquisition finance, al project finance e ad altre esigenze di liquidità.

Garanzie: di norma, l'affidamento è assistito da un presidio cauzionale che può essere costituito da garanzie reali (ad. es. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (ad es. fideiussione, patronage) e/o atipiche (ad es. cessione di crediti), prestate a favore della Banca dall'Impresa Finanziata o da terzi. Per la disamina delle caratteristiche e dei rischi delle singole garanzie, si rinvia a quanto indicato nel relativo foglio informativo.

Tipologie di Operazioni:

- **apertura di credito in c/c fondiaria:** di durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi), garantita da ipoteca su immobili dell'Impresa Finanziata o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Tale percentuale può essere elevata sino al 100%, qualora vengano acquisite particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato). E' disciplinata dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) e per quanto ivi non previsto dalle norme del codice civile, oltre che dal contratto. Può essere assistito da ulteriori garanzie sia reali (pegno e privilegio speciale) che personali, che atipiche;

- **apertura di credito in c/c ordinaria:** di durata a breve, medio o lungo termine, concedibile sia con garanzia reale che quale operazione chirografaria, disciplinata dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) per quanto applicabili, nonché – ovviamente – dal contratto;

Rischi tipici dell'operazione:

Rischio di Tasso:

- **Tasso indicizzato o tasso variabile:** l'Impresa è tenuta a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale che varia periodicamente al mutamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR), ufficiale e non influenzabile dalle parti contrattuali, convenzionalmente preso a riferimento. Per tale motivo, l'Impresa, in caso di aumento di tale parametro, si troverà a subire un incremento degli oneri finanziari, rispetto a quelli iniziali.

Servizi accessori offerti unitamente all'affidamento in conto corrente: non previsti.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME DELL'OPERAZIONE

1. INTERESSI

Tasso di interesse debitore annuo massimo:	
a) per utilizzi nei limiti del fido accordato:	Tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR a 3 mesi su base 365 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato al centesimo superiore, maggiorato di uno spread di 5 punti; La quotazione dell'euribor (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Esempio: Euribor a tre mesi rilevato per valuta 30 agosto 2007 (4,783 %) arrotondato al centesimo superiore: 4,79% + spread di [2] punti = 6,79%
	Ai sensi della L. 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per la tipologia di operazione.
b) per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento):	tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR a 3 mesi su base 365 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato al centesimo superiore, maggiorato di uno spread di 5 punti; La quotazione dell'euribor (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Esempio: Euribor a tre mesi rilevato per valuta 30 agosto 2007 (4,783%) arrotondato al centesimo superiore: 4,79% + spread di [4] punti = 8,79%
Periodicità di calcolo degli interessi :	Trimestrale
Commissione di massimo scoperto: non oltre 0,50 %	Applicata sull'importo massimo debitore risultante nel corso di ogni trimestre solare o frazione, secondo la scala dei saldi giornalieri per valuta, indipendentemente dalla durata dell'utilizzo
Commissione di mancato utilizzo: non oltre 0,50 %	Applicato sull'importo messo a disposizione dalla banca e non utilizzato risultante nel corso di ogni trimestre solare o frazione, secondo la scala dei saldi giornalieri per valuta, calcolata sulla durata del mancato utilizzo
Decorrenza valute:	Regolate nel contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza
Rimborso imposta sostitutiva (ex art.15 dpr 601/73) (solo per operazioni a medio e lungo termine) :	A carico cliente
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata:	Non previsto
Imposte e tasse (presenti e future)	A carico cliente
Tasso di mora	Tasso sopra indicato alla voce "Tasso di interesse debitore" lettera b) (per utilizzi oltre i limiti del fido accordato)
Calcolo degli interessi	
Calcolo degli interessi di mora	Di norma, sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 365 giorni (365/365). In base all'effettivo numero di giorni trascorsi rapportati all'anno civile (365/365)

2. COMMISSIONI, PENALI E SPESE

Spese apertura pratica	€ 80
Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1% dell'affidamento concesso con un minimo di € 400
Verifica Stati di Avanzamento Lavori	€ 200
Spese registrazione contratto	€ 300
Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori sede	€ 210
Penale estinzione anticipata totale o parziale	Non prevista
Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione del conto	€ 50
Commissione per pratiche rinunciate	€ 150
Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato	1% dell'importo dell'apertura di credito applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.
Spese per rinnovo istruttoria e/o gestione fido	€ 500
Spese sollecito insoluto (esempio:mancato pagamento degli interessi trimestrali/delle quote capitali se concordato con il cliente fido a rientri predeterminati)	€ 50
Spese per stipula e/o erogazione	€ 500
Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati	€ 50
Spese per invio di comunicazioni ai sensi di legge , comprese spese postali	€ 50 per documento
Spese informativa pre-contrattuale	€ 50
Invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria	€ 70
Imposta sostitutiva (solo per operazioni a medio e lungo termine)	Come da disposizioni di legge
Spese per calcolo indicizzazione	€ 15
Spese legali in genere	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Rimborsi spese:per perizie giurate di tecnici di fiducia di Banca Agrileasing:	
Visto congruità tecnico di Banca Agrileasing	€ 60
Controperizia tecnico di Banca Agrileasing	€ 120
Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):	
Stessa regione	€ 80
Altre regioni	€ 180
Banca Agrileasing si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.	
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale
Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)	Fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattarsi all'atto della prima erogazione
Commissioni di gestione dell'affidamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)	Fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata dell'apertura di credito

Spese e commissioni relative a servizi non previsti	Da concordarsi di volta in volta con il cliente, ma di importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca
Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/ sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del cliente ecc.)	Fino ad un massimo del 2 per mille con un minimo di € 300 (oltre eventuali spese notarili a carico del cliente).
Spese di Frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)	Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo dell'apertura di credito stipulato (min. Euro 260,00), oltre a Euro 60,00 per quota derivata (min. Euro 260,00)
Assicurazione	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento a Banca Agrileasing.
Spese verifica conformità Polizze Assicurazione	200 € comprensivo di spese di gestione
Importo dell'ipoteca	Pari al 200% dell'affidamento concesso
Spese rinnovo ipoteca	130 € oltre spese notarili a carico cliente
Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	500 €
Commissioni per operazioni connesse:	
Consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità immobiliare	200 €
Consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota	60 € con un minimo di 260 €
Altre commissioni:	
- Certificazione per revisori conti	120 €
- Attestazione di sussistenza del credito	50 €
- Spese amministrative su ogni movimento contabile di c/c	10 €
Rimborsi spese:	
Spese notarili per estratti o procure	100 €
Spese per rimborso informativa pre-contrattuale (bozza contratto, se richiesta)	20 €
Spese per revisione periodica (almeno annuale) del fido in c/c	250 €
Spese tenuta conto, per ogni trimestre solare	50 €
Imposta bollo	Recupero integrale
<p>NOTA:</p> <p>a) gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti;</p> <p>b) gli oneri previsti a titolo di commissioni e spese potranno variare in senso sfavorevole ai clienti.</p>	

Si precisa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), che tutte le spese e le commissioni possono essere variate dalla Banca nel corso dell'affidamento, ricorrendo un giustificato motivo, previa comunicazione al cliente con le modalità previste dagli articoli 115 e seguenti del medesimo Testo Unico e relative istruzioni applicative e salvo recesso del cliente alle condizioni e modalità ivi specificate.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: i tassi effettivi globali medi (**TEGM**) relativi alla tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicati nella tabella sottostante.

TEGM CON RIFERIMENTO AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2009 (validità dal 1° luglio al 30 settembre) PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE

Classe di importo	%
TEGM per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00	8,32%

Si precisa che, trattandosi di tassi effettivi globali medi rilevati sul sistema, il tasso praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore al tasso effettivo globale medio pubblicizzato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai **TASSI SOGLIA** (determinati ai sensi della legge 108/69 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi), indicati nella tabella sottostante.

TASSI SOGLIA (validità dal 1° luglio al 30 settembre) PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE

Classe di importo	%
TASSO SOGLIA per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00	12,48%

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE E CHE CONTENGONO I PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

Disponibilità delle somme finanziate: A seconda della tipologia di affidamento prescelta, le somme messe a disposizione dalla Banca possono essere utilizzate dall'Impresa in una o più soluzioni.

Eventuali rimborsi di precedenti utilizzi – salvo diversa pattuizione – ripristinano la disponibilità. Tale facoltà può anche essere accordata dalla Banca per un ristretto limite temporale.

Gli utilizzi verranno regolati sul conto corrente di corrispondenza collegato all'apertura di credito.

L'utilizzo è consentito entro il limite di affidamento concesso. Se per effetto del carico degli interessi e delle spese il saldo passivo verrà a superare il limite dell'affidamento concesso, l'eccedenza dovrà essere immediatamente versata alla Banca, pena la facoltà di quest'ultima di risolvere il contratto.

Salvo che non siano convenute eventuali ulteriori condizioni, in via generale, il contratto subordina la disponibilità delle somme: i) alla regolare acquisizione delle garanzie previste; ii) alla verifica che l'Impresa Finanziata ed i Garanti si trovino nel libero esercizio dei loro diritti e non siano soggetti a procedure concorsuali; iii) all'avvenuta consegna delle polizze di assicurazione dei beni dati in garanzia vincolate a favore della Banca; iv) in caso di apertura di credito da erogarsi in base agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), alla verifica del S.A.L., al fine di determinare la quota di affidamento che si rende disponibile.

E' previsto un termine finale entro cui l'Impresa Finanziata deve utilizzare totalmente l'apertura di credito, pena la facoltà della Banca di recedere dal contratto ovvero di ridurre l'importo dell'affidamento alle somme sino ad allora utilizzate.

La Banca potrà altresì sospendere o annullare gli utilizzi in presenza di un deterioramento della situazione amministrativa, patrimoniale, tecnica, economica o finanziaria dell'Impresa Finanziata.

Rimborso e pagamento degli interessi: Le somme utilizzate a fronte dell'apertura di credito devono essere rimborsate entro un periodo di tempo stabilito, normalmente in unica soluzione, ma può essere convenuto la restituzione graduale del credito.

L'Impresa Finanziata è, altresì, obbligata al pagamento degli interessi maturati sul capitale in essere sino alla scadenza dell'apertura di credito, da corrispondere in rate trimestrali posticipate alle scadenze dei trimestri solari (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) di ogni anno.

L

Estinzione anticipata: salvo non sia diversamente convenuto nel contratto, l'Impresa Finanziata, previa richiesta scritta alla Banca, può estinguere, totalmente o parzialmente, l'apertura di credito in via anticipata, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso.

Imputazione dei pagamenti: le somme pagate in relazione all'apertura di credito saranno imputate innanzi tutto a deconto di spese ed oneri, quindi degli interessi di mora e delle rate arretrate ed infine a decurtazione del capitale finanziato.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: Salvo ulteriori previsioni contrattuali per la singola operazione, in via generale: i) l'impresa incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c., qualora divenga insolvente o diminuisca le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse; ii) la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, comunicandolo al cliente, senza necessità di una pronuncia giudiziale, in caso di: i) violazione degli obblighi contrattuali (ad es. mancato puntuale pagamento delle rate, mancata destinazione dell'affidamento alle finalità per le quali è stato concesso, inadempimento degli obblighi positivi o negativi sanzionati con la risoluzione, rilascio di dichiarazioni o documenti non veritieri, mancata ricostituzione delle garanzie concesse venute meno o deterioratesi ecc.).

In tali casi, la Banca ha la facoltà di pretendere l'immediato pagamento dell'intero suo credito per capitale, interessi, anche di mora, spese, oneri ed accessori, inviando al Cliente apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza necessità di alcuna ulteriore formalità.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche: ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), il contratto può prevedere la facoltà di variare in senso sfavorevole per il Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo e la relativa clausola sia espressamente approvata per iscritto dal Cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza spese e senza penalità, entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di "modifica unilaterale del contratto". In caso di recesso il Cliente avrà il diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente pattuite.

Foro competente: Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

SEZIONE 5 – LEGENDA

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca all'Impresa Finanziata alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate.

Indicatore sintetico di costo (ISC): è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono compresi, oltre al rimborso del capitale e degli interessi, le spese e commissioni dovute a fronte del finanziamento, con esclusione di quelle eventuali e comunque non esattamente quantificabili al momento della stipula.

Informazione pre-contrattuale: copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora.

Margine o Spread: è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Tasso effettivo globale medio (TEGM): in base all'art. 2 della L. 108/1996 è il tasso che viene rilevato trimestralmente dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e si ottiene calcolando la media aritmetica dei tassi praticati, nel trimestre precedente, sulle singole operazioni dalle banche e dagli intermediari finanziaria iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, corretta per la valutazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto.

Tasso soglia: è il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi.

Banca Agrileasing S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.agrileasing.it